



STATUTO

Roma 3 luglio 2014

ARTICOLO 1

Costituzione e sede della Federazione

E' costituita la Federazione Nazionale del Commercio Oleario Federolio per la rappresentanza, tutela ed assistenza delle aziende esercenti attività di confezionamento, di commercio all'ingrosso, di intermediazione, all'interno e con l'estero, nel settore degli oli vegetali commestibili.

La Federazione non ha fini di lucro ed è libera apolitica e apartitica.

Ha sede in Roma via delle Conce numero venti ed aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo.

ARTICOLO 2

Compiti della Federazione

Sono compiti della Federazione:

- a) rappresentare e tutelare gli interessi della categoria in tutte le sedi dell'attività economica, sindacale, amministrativa, legislativa e fiscale;
- b) studiare e promuovere la soluzione dei problemi della categoria rappresentata;
- c) promuovere e stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici che interessano la categoria rappresentata;
- d) favorire la collaborazione fra le ditte associate e tra queste e le imprese di altre categorie produttive, anche con intese, accordi interprofessionali e la promozione di accordi economici, al fine di una migliore tutela degli interessi delle ditte associate stesse e per coordinarne l'azione in armonia con gli interessi generali dell'economia italiana;
- e) raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei problemi di interesse generale della categoria rappresentata;
- f) aderire ad enti ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali nell'interesse della categoria;
- g) nominare i rappresentanti della categoria in enti, consessi, organi o commissioni nazionali, comunitari ed internazionali nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
- h) esercitare tutte le funzioni che siano ad essa affidate dall'Assemblea dei soci nei limiti del rispetto del presente Statuto;
- i) promuovere ed attuare manifestazioni in Italia e all'estero utili alla categoria rappresentata;
- l) svolgere eventuali operazioni o compiti affidati dall'Amministrazione dello Stato, o dagli Enti locali, e/o dagli organi comunitari, relativi all'attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse.

Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente lettere b), e), i) e l) la Federazione potrà servirsi anche di strutture da essa promosse, con gestione autonoma e separata.

La Federazione non può svolgere atti di commercio, pur mantenendo la funzione di rappresentanza di interessi collettivi degli associati.

ARTICOLO 3

Adesione alla Federazione

Alla Federazione possono aderire le aziende esercenti attività di confezionamento, di commercio all'ingrosso, di intermediazione, all'interno e con l'estero, nel settore degli oli vegetali commestibili operanti in Italia.

L'adesione avviene in via diretta su domanda della singola Ditta.

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente della Federazione. Essa deve indicare: la ragione sociale dell'impresa, i suoi legali rappresentanti e le attività svolte. Deve contenere altresì la espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano.

La domanda di adesione, corredata della documentazione stabilita dal Comitato di Presidenza, viene sottoposta all'esame del Comitato stesso che decide sul suo accoglimento.

L'ammissione a socio viene notificata all'interessato entro 30 giorni dalla data della delibera.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

Contro la delibera del Comitato di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

I soci eleggono domicilio presso la sede della Federazione per scopi associativi.

ARTICOLO 4 **Soci Anziani**

Presso la Federazione è istituito un albo dei Soci Anziani del quale entrano a far parte i Soci con venti anni compiuti di iscrizione alla Federazione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 7 secondo comma al socio anziano sono attribuiti tre voti.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto albo è demandato al Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 5 **Rappresentanza ed obblighi degli associati**

Ogni associato può essere rappresentato presso la Federazione solo dal legale rappresentante o da persona all'uopo delegata.

L'impegno associativo ha una durata minima di un anno e decorre dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l'ammissione da parte del Comitato; tale impegno termina a seguito di dimissioni da inviare a mezzo lettera al Presidente della Federazione, almeno tre mesi prima della scadenza del semestre in corso o a seguito di dichiarazione di decadenza dalla qualità di socio.

In caso di dimissioni o di dichiarata decadenza il rappresentante dell'associato decade dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

Ogni associato deve effettuare il versamento del contributo annuale stabilito secondo le modalità di cui all'art. 13 punto f). In caso di dimissioni in corso d'anno il contributo associativo sarà rapportato al semestre in cui termina l'impegno associativo.

Entro il 1° febbraio di ogni anno l'associato deve provvedere a fornire alla Federazione i dati di riferimento utili al Consiglio Direttivo per la determinazione del contributo associativo annuale.

Per le ditte nuove associate tali dati di riferimento dovranno essere inviati entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di ammissione a socio.

Scaduti i termini fissati dal Consiglio Direttivo per il versamento dei contributi associativi, per l'associato inadempiente interviene lo stato di morosità e si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del presente statuto.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota associativa è altresì non rivalutabile.

L'associato è tenuto ad osservare, unitamente con le norme del presente Statuto, tutte le deliberazioni e le disposizioni prese dai competenti Organi della Federazione.

L'associato che non osservi l'obbligo di versamento dei contributi, potrà intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

ARTICOLO 6

Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Comitato di Presidenza;
- 4) il Presidente;
- 5) il Comitato di controllo;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7

L'Assemblea

L'assemblea della Federazione è costituita dalle ditte associate in regola con il versamento del contributo associativo richiesto per l'esercizio precedente.

Ogni socio in regola con il versamento del contributo associativo ha diritto ad un voto salvo quanto previsto all'art. 4.

E' ammessa delega ad altro partecipante all'assemblea a pieno titolo. Ciascun partecipante non può avere più di tre deleghe.

ARTICOLO 8

Le riunioni dell'assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione mediante lettera raccomandata, telefax o per posta elettronica, da inviare a ciascun socio almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la comunicazione può essere fatta anche telegraficamente o con telefax o con altro modo idoneo, con cinque giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Federazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei consiglieri oppure un quinto dei soci in regola con il versamento del contributo associativo. Essi sono tenuti a indicare gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o dal Vice Presidente Delegato o da persona designata dall'Assemblea stessa, tra i partecipanti a pieno titolo.

Le funzioni di segretario sono assunte dal Direttore Generale della Federazione o da persona all'uopo designata dall'Assemblea.

La segreteria dell'Assemblea sarà assunta da un Notaio all'uopo invitato dal Presidente in caso:

- a) di votazione a scrutinio per rinnovo delle cariche sociali;
- b) di modifiche dello statuto.

Nell'ipotesi sub a), l'Assemblea provvederà a nominare tra i partecipanti due scrutatori.

Il segretario redige il verbale dell'adunanza che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, da lui medesimo e nell'ipotesi indicata al comma precedente sub a), dai due scrutatori, viene conservato negli atti.

ARTICOLO 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati un numero di Soci cui spetti almeno la metà più uno del totale dei voti riconosciuti per l'Assemblea e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita secondo quanto previsto all'art. 27 del presente Statuto.

L'Assemblea, in via preliminare, stabilisce il sistema di votazione, ma per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni delle cariche sociali si deve adottare la votazione a scrutinio segreto.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità la votazione si ripete al massimo per altre due volte. Nel caso si ripeta il risultato di parità le proposte si intendono respinte.

Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due o più candidati votati, si intende nominato il rappresentante del socio con maggior anzianità associativa e in caso di parità anche a tale riguardo, il più anziano di età.

ARTICOLO 11

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni oggetto attinente all'attività della Federazione, riservato alla sua competenza, che sia posto specificatamente all'ordine del giorno.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) esaminare ed approvare la relazione sull'attività della Federazione;
- b) esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente con la relazione del Comitato di controllo procedendo alla ratifica delle eventuali variazioni al preventivo dell'esercizio precedente deliberate nel corso dell'anno dal Consiglio Direttivo, nonché esaminare ed approvare il preventivo dell'anno in corso;
- c) procedere ogni triennio alla elezione delle cariche sociali. In particolare, l'Assemblea, in via preliminare, stabilisce il numero dei consiglieri da eleggere tra un minimo di quindici ed un massimo di trenta. Quindi procede alla elezione:
 - 1) dei componenti il Consiglio Direttivo federale scelti tenendo presente il criterio di rappresentatività;
 - 2) di due membri del Comitato di controllo eletti tra i rappresentanti delle imprese associate. La Presidenza del Comitato spetta al membro più anziano di età.

3) di tre persone, anche non appartenenti alla Federazione, che costituiranno il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in riconoscimento di particolari meriti, può nominare il Presidente Onorario che partecipa di diritto alle riunioni degli organi collegiali federali con voto deliberativo.

L'Assemblea ordinaria può, per titoli speciali, eleggere soci onorari anche persone estranee alla Federazione e conferire cariche sociali a titolo onorifico.

L'Assemblea straordinaria delibera esclusivamente sui seguenti oggetti:

- a) modifiche di Statuto;
- b) scioglimento della Federazione;
- c) nomina dei liquidatori e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione tutte le volte che lo ritenga necessario. Il Presidente convocherà altresì il Consiglio Direttivo quando lo richieda:

- a) almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) il Comitato di Presidenza.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o per posta elettronica, recante l'ordine del giorno, da inviare a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o con altro modo idoneo, con quattro giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente Delegato.

Per la validità della riunione del Consiglio è richiesta la presenza della metà dei suoi membri. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

E' ammessa la delega ad altro membro del Consiglio, con massimo di una delega per ogni delegatario.

I membri che risultino assenti ingiustificati in quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti dalla carica a giudizio del Consiglio stesso.

ARTICOLO 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione delle linee generali di azioni volte al conseguimento dei fini statutari e ad assicurare l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti e quattro membri, i quali tutti costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Consiglio attribuisce a uno dei membri di detto Comitato il compito di Tesoriere con le funzioni di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria della Federazione e di firmare i mandati di pagamento, salvo quanto previsto all'articolo 18 secondo comma 3^a linea;
- b) procedere, ove ne ravvisi l'opportunità nell'interesse della Federazione, alla cooptazione, su proposta del Presidente, di altri Consiglieri scelti tra persone di notoria competenza dei problemi del settore oleario, in un numero massimo di tre;

- c) provvedere, in caso di vacanza di un posto di consigliere, nella prima riunione successiva, alla sostituzione del membro cessato cooptando un nuovo membro preferibilmente tra i soci appartenenti alla stessa regione;
- d) predisporre il preventivo di ogni esercizio e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea; deliberare, altresì nel corso dell'esercizio, le eventuali variazioni del preventivo da sottoporre successivamente a ratifica dell'Assemblea;
- e) determinare le indennità da riconoscere a coloro che ricoprono cariche sociali, in relazione all'espletamento del loro mandato;
- f) fissare anno per anno i criteri per la determinazione dei contributi annuali da versarsi da parte dei soci alla Federazione, stabilirne le modalità di versamento; nonché determinare di volta in volta l'eventuale ammontare dei contributi straordinari e specifici;
- g) nominare il Direttore Generale e il Vice-Direttore Generale della Federazione;
- h) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro il rigetto delle domande di ammissione a socio della Federazione;
- i) deliberare la stipulazione di accordi economici e/o interprofessionali di interesse della categoria;
- l) deliberare circa l'adesione della Federazione ad organizzazioni di carattere nazionale, comunitario ed internazionale di interesse della categoria;
- m) assumere nei confronti degli associati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 25 del presente Statuto;
- n) adottare ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi o che in relazione ai compiti della Federazione sia ad esso sottoposto dal Presidente;
- o) autorizzare le liti attive.

ARTICOLO 14 **Il Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

La riunione è validamente costituita se intervengono almeno tre membri oltre il Presidente.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente determina la maggioranza. Per le deliberazioni adottate con la presenza di soli tre componenti oltre il Presidente, è necessario il voto unanime.

I membri che risultano assenti ingiustificati in quattro riunioni consecutive del Comitato di Presidenza potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 BIS **Compiti del Comitato di Presidenza**

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) designare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente delegato cui spetta sostituire il Presidente stesso nei casi di assenza, di impedimento o assumerne temporaneamente le funzioni in caso di vacanza di carica;
- b) stabilire la documentazione da presentare in allegato alla domanda di adesione a socio della Federazione e decidere in merito all'accoglimento della stessa;
- c) dichiarare la decadenza del socio per comportamento lesivo dei principi di lealtà ed etica sindacale che presiedono al rapporto associativo, anche in relazione alle modalità di partecipazione alle eventuali iniziative della Federazione, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. l) dello Statuto;
- d) vigilare sull'attuazione, secondo le norme dello Statuto della Federazione, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) nominare i rappresentanti della categoria in enti, consessi, organi o commissioni nazionali, comunitari ed internazionali nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;

- f) deliberare su proposta del Direttore Generale, le condizioni d'impiego del personale, le assunzioni e i licenziamenti;
- g) accertare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrivibilità nell'albo dei Soci anziani della Federazione;
- h) nominare i componenti dei Gruppi consultivi tecnico-economici di cui all'art. 19 del presente Statuto per lo studio dei singoli problemi di interesse della categoria;
- i) sostituirsi, in caso di urgenza, su proposta del Presidente sentito il Direttore Generale, al Consiglio Direttivo, salvo riferire per ratifica al Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 15

Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto statutario e nei confronti di terzi può stare in giudizio.

Ha la firma che può delegare. Adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

In gravi casi di urgenza provvede, sentito il Direttore Generale, nelle materie di competenza del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Organo competente nella sua prima riunione successiva.

Redige la relazione annuale sull'attività della Federazione da presentare all'Assemblea.

ARTICOLO 16

Il Comitato di controllo

Il Comitato di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sulla regolare tenuta della contabilità associativa. I membri del Comitato di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza dei quali ricevono avviso di convocazione.

I membri del Comitato di controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione; possono inoltre chiedere agli Uffici e ai Consiglieri notizie sull'andamento dei fatti associativi e possono accertare periodicamente la consistenza di cassa.

Si applica l'art. 2399 comma 1 del codice civile.

Per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di controllo non è previsto alcun compenso.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Proviviri

Il collegio nomina nel proprio seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio stesso ad ogni effetto.

Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto. In particolare, il Collegio è chiamato a risolvere le controversie insorte tra i soci e gli organi sociali. Le sue decisioni sono inappellabili.

L'adesione alla Federazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 18

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale della Federazione è il capo del personale ed è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici.

Spetta inoltre al Direttore Generale:

- attuare le direttive e le deliberazioni degli Organi Collegiali della Federazione, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari. A tal fine mantiene i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altra istituzione, organizzazione o ente nazionale, comunitario o internazionale;
- provvedere a tutto quanto occorre per tutelare nelle forme più opportune gli interessi generali e particolari della categoria rappresentata, nel quadro degli indirizzi definiti dagli organi collegiali;
- attendere alla gestione amministrativa e firmare i mandati di pagamento nei limiti fissati da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- assumere le funzioni di Segretario degli Organi Collegiali della Federazione ai quali partecipa di diritto con voto consultivo.

ARTICOLO 19

Gruppi consultivi tecnico-economici

Per lo studio e approfondimento di specifici problemi di interesse della categoria il Comitato di Presidenza può procedere alla costituzione di appositi Gruppi consultivi tecnico-economici.

A far parte degli stessi potranno essere chiamati membri del Consiglio Direttivo, soci ed anche non soci particolarmente esperti nella materia posta all'esame del costituendo Gruppo.

Il Direttore Generale assicura il coordinamento dei lavori dei Gruppi consultivi tecnico-economici.

ARTICOLO 20

Eleggibilità, durata e svolgimento delle cariche sociali

Possono essere eletti alle cariche sociali:

- rappresentanti di soci in regola con i contributi dovuti alla Federazione;
- personalità di riconosciuta preparazione nel campo economico-sindacale e con profonda conoscenza specifica dei problemi del settore oleario.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo personale, hanno la durata di tre anni e le persone che ne sono investite sono rieleggibili.

Le cariche conferite nel corso del triennio per ricoprire posti vacanti cessano alla scadenza del triennio stesso.

Si ha decadenza dalle cariche sociali:

- a) qualora il socio si dimetta dalla Federazione oppure si venga a trovare in stato di morosità, trascorsi due mesi dalla notifica della morosità stessa;
- b) in casi di comportamenti palesemente incompatibili con la tutela della dignità e del prestigio della Federazione;
- c) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Statuto.

ARTICOLO 21

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili, dai valori che, per acquisto, lasciti, donazioni, o comunque vengano in possesso della Federazione;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Durante la vita della Federazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo che deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria convocata nei termini previsti dall'art. 8 comma 4. Lo stesso Consiglio predispone altresì ogni anno un bilancio preventivo per l'anno successivo che deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea ordinaria nello stesso termine del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 22

Entrate finanziarie

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi annuali;
- b) dall'ammontare dei contributi straordinari e specifici che verranno determinati di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- c) dagli interessi attivi e da altre rendite patrimoniali;
- d) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 23

Uscite finanziarie

Le spese della Federazione sono costituite da:

- a) spese di funzionamento per la organizzazione sindacale e per l'assistenza alla categoria rappresentata;
- b) altre spese dichiarate obbligatorie dalle leggi o regolamenti e dalle competenti autorità.

ARTICOLO 24

Esercizio finanziario

Le entrate e le spese vengono preventivate nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 25

Sanzioni

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto all'art. 14 bis lett. c), nei confronti delle ditte associate possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sospensione;
- c) decadenza.

La diffida è prevista nei casi di inosservanza degli obblighi sociali che non arrechino serio pregiudizio alla Federazione.

La sospensione è prevista nel ripetersi delle inadempienze di cui al comma precedente.

La decadenza è prevista:

- 1) per mancato pagamento dei contributi associativi;
- 2) nel caso di gravi inosservanze dello Statuto;
- 3) per comportamento incompatibile con l'indirizzo politico-sindacale e/o organizzativo assunto dalla Federazione;
- 4) per sopravvenuta dichiarazione di fallimento;
- 5) in caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato.

Il Consiglio Direttivo adotterà le sanzioni di sospensione e di decadenza previa contestazione alla ditta degli addebiti mossi a suo carico. La Ditta interessata, entro trenta giorni dalla notifica della

sanzione, potrà presentare motivato ricorso al Collegio dei Probiviri che decideranno sullo stesso entro sessanta giorni.

ARTICOLO 26 **Controversie**

Il socio che si ritenga leso nei propri legittimi interessi da una deliberazione o provvedimento degli organi sociali, potrà inoltrare, entro 30 giorni, un apposito circostanziato ricorso alla Presidenza della Federazione, perché lo trasmetta al collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri emette la sua decisione senza alcuna particolare formalità di procedura ed ha le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri verranno depositate in originale presso la Presidenza della Federazione, che ne curerà la notifica all'interessato.

ARTICOLO 27 **Modifiche statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'assemblea straordinaria. Essa è validamente costituita con la presenza dei soci cui spettano i 2/5 dei voti riconosciuti validi per l'Assemblea e con deliberazione presa con la maggioranza dei 4/5 dei voti presenti.

Per lo scioglimento della Federazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei soci cui spettano i 2/3 dei voti riconosciuti validi per l'Assemblea e con deliberazione della maggioranza dei 4/5 dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria che ha deliberato lo scioglimento nomina da uno a tre liquidatori determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 28 **Disposizioni Generali**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.